SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA *—*

N. 1582

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, PONTONE, SPECCHIA, BOBBIO Luigi, DEMASI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2002

Interventi per la salvaguardia della città di Napoli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La città di Napoli, con il suo agglomerato urbano e relativo territorio comunale, si estende al centro di una regione vulcanica estremamente caratteristica e complessa, comprendente a est l'edificio craterico della Somma-Vesuvio e a ovest il distretto vulcanico dei Campi Flegrei dove si addensano alcune decine di centri craterici.

La particolarità di Napoli deriva dalla concomitanza di caratteristiche morfologiche che rendono i terreni altamente erodibili, dall'esistenza di rischi di tipo naturale e legati all'attività antropica, dall'ininterrotta antropizzazione del territorio con continue escavazioni di cavità nel sottosuolo e dalla massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio.

Un rilievo particolare è, altresì, rappresentato dalle condizioni della rete dei sottoservizi, sia fognari che acquedottistici, dovute alle vetustà ed all'assenza degli interventi manutentivi, nonché di impianti di gas, elettrici, telefonici e di cablaggio, che spesso interferiscono in misura considerevole con le caratteristiche dei suoli attraversati.

Il pericolo più consistente è rappresentato dalla rete fognaria in quanto in essa confluiscono anche le acque piovane, prive di un'apposita rete di raccolta.

A tal uopo, si rende essenziale la verifica delle opere di drenaggio superficiale, laddove esistono, e il controllo delle fogne e degli impianti acquedottistici.

Il territorio di Napoli è perciò caratterizzato da diverse predisposizioni al dissesto di natura idrogeologica, alcune nettamente antropiche, altre legate esclusivamente alla evoluzione naturale dei versanti, aggravata dalla presenza umana.

Il contesto descritto era stato già individuato attraverso l'indagine conoscitiva condotta nel 1997, nel corso della quale erano emersi alcuni fattori quali: la carenza di interventi preventivi da parte degli organi tecnici e di attività di controllo e sorveglianza in occasione della esecuzione dei lavori pubblici; la mancanza di un quadro cronologico degli sprofondamenti, di dissesti alle condutture e della ubicazione degli eventi nelle varie parti della città; la non individuazione delle «logiche» secondo le quali sono avvenuti e avvengono gli sprofondamenti, l'inesistenza di una mappatura delle fenomenologie interessanti il territorio negli ultimi trent'anni.

L'indagine conoscitiva conclusasi, nel corso dell'attuale legislatura, il 3 aprile 2002 non ha, purtroppo, condotto a risultati differenti, avendo rilevato un sostanziale immobilismo da parte delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, le quali hanno dimostrato difficoltà nella gestione ordinaria delle rilevanti realtà interferenti con il dissesto.

Alla luce di quanto esposto, appare necessario e urgente provvedere ad un riordino della legislazione vigente e dei relativi finanziamenti di opere di primaria importanza per la salvaguardia del sottosuolo della città di Napoli, attraverso la previsione di un impegno primario da parte dello Stato.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La salvaguardia della città di Napoli è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
- 2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico e artistico della città di Napoli, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque, rimuovendo le cause del dissesto idrogeologico e di degrado.

Art. 2.

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito il Comitato per la salvaguardia della città di Napoli.
- 2. Il Comitato, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è composto: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale campana, dal sindaco del comune di Napoli e da dodici membri esperti, scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 3.

- 1. La salvaguardia fisica e ambientale della città di Napoli, da attivare attraverso un programma di interventi finalizzati al riequilibrio ed al risanamento della stessa, ha come obiettivi principali:
- *a)* la manutenzione della città attraverso:
 - 1) il risanamento igienico ed edilizio;
- 2) le opere di sistemazione della rete fognaria e idrica;

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) la sistemazione e la razionalizzazione dei sottoservizi a rete;
- 4) la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione degli immobili destinati allo svolgimento delle attività socio-economiche;
- b) il monitoraggio della cavità del sottosuolo:
 - c) il monitoraggio della rete idrica;
- d) la riconversione delle attività produttive in essere, con attività ecocompatibili.

Art. 4.

- 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la salvaguardia della città di Napoli, la cui dotazione finanziaria è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
- 2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti per gli interventi per la città di Napoli previsti dalle leggi attualmente in vigore, nonché i fondi eventualmente erogati dall'Unione europea.

Art. 5.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.